

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

A.S. 1766

PROPOSTE EMENDATIVE



Art.36

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica, aggiungere infine «e di Centri di assistenza fiscale e intermediari abilitati»;*
- b) *dopo il primo comma aggiungere il seguente «1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.»*

Relazione illustrativa

In considerazione dell'emergenza epidemiologica, si richiede la concessione di una deroga a favore dei centri di assistenza fiscale di cui all'art.78 della Legge 413/91, affinché sia consentita, l'acquisizione telematica delle deleghe, dei mandati, delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, e dell'altra documentazione necessaria ai fini della elaborazione delle pratiche. Tale disposizione, prevede l'invio della copia per immagine dei documenti sottoscritti e, in alternativa, possibilità di affidare l'incarico al Caf o all'intermediario abilitato anche mediante la sola autorizzazione conferita con modalità telematiche. Consentirebbe, pertanto, lo svolgimento delle attività da remoto, permettendo ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni. Stessa finalità avrebbe la richiesta di deroga per l'assenza della sottoscrizione dei documenti, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia strumenti adatti alla stampa e alla scansione delle deleghe o del mandato. La regolarizzazione della documentazione verrà tempestivamente effettuata alla cessazione dell'attuale periodo di emergenza. Si precisa che tale intervento non prevede oneri di natura economico-finanziaria.

A.S. 1766

Art.62

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sostituire le parole «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre».*
- b) *al secondo comma, sostituire le parole «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre» e dopo le parole «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari».*

Relazione:

La proposta di emendamento punta ad ampliare i tempi di efficacia di cui all'articolo 62, nonché le risorse stanziare per le misure in esso contenute (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi). Al tempo stesso, al fine di evitare dubbi interpretativi sul dispositivo introdotto dallo stesso articolo e, con particolare riferimento alla fruibilità delle misure anche per il settore agricolo, si suggerisce di inserire il requisito del "volume d'affari" accanto a quelli dei ricavi e dei compensi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art 70-bis
(sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)*

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
 - c) Al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente: «*i-undecies*) le spese sostenute, fino all'importo di euro 300, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nonché per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento DI Esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ai sensi dei Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017. I prodotti di cui al precedente periodo sono individuati con apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali.»
 - d) Dopo il *terzo comma*, è inserito il seguente: «*3-bis*. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000».
2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Ai maggiori oneri di cui presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.

Relazione:

In un momento di emergenza nazionale e vista la necessità di incentivare l'approvvigionamento alimentare di cibo Made in Italy, la proposta mira ad introdurre nell'ordinamento tributario un sistema di agevolazioni (detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sui redditi) per l'acquisto di taluni prodotti agricoli e alimentari rientranti nel regime delle indicazioni geografiche (DOP, IGP e STG ad esclusione dei vini e delle bevande spiritose), derivanti dall'agricoltura biologica e riferibili ad alcune categorie produttive (ortofrutta, latte e riso) la cui origine sia certificata italiana. Le agevolazioni dovrebbero essere limitate fino ad un importo massimo e rivolte esclusivamente ai contribuenti con reddito singolo e/o familiare non superiore a determinati valori.

A.S. 1766

Art.78

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art.78-bis

(modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. *All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».*
2. *Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma, pari ad 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»*

Relazione:

In un momento di estrema difficoltà per gli operatori del settore florovivaistico alle prese con problematiche oggettive di distribuzione dei prodotti ed in vista della ripresa produttiva e del rilancio settoriale, si propongono due modifiche all'articolo 1, comma 12 della *legge 27 dicembre 2017, n. 205*, ovvero: la proroga della misura anche al prossimo anno e l'innalzamento ad euro 10.000 dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione fiscale.

A.S. 1766

Art.78

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art 78-bis
(misure per il sostegno del settore florovivaistico)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.
4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Relazione:

Tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 il florovivaistico è uno fra quelli che stanno fronteggiando le maggiori perdite dovute anche alle difficoltà sul fronte distributivo particolarmente acute dalla deperibilità delle produzioni. A tal riguardo, si propone l'istituzione di un fondo ad hoc per far fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici.

A.S. 1766

Art.88

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 88-bis

(Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il turismo rurale nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 40 per turista, a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessante giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Relazione:

Il turismo nazionale è uno dei settori economici più colpiti ed esposti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di un asset strategico all'interno del sistema economico e sociale del Paese che, nelle aree rurali attraverso le strutture agrituristiche, diventa ancora più vitale per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. In tale ambito e al fine di rilanciare l'attività non appena il Paese sarà in grado di ripartire, si propone un Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici da utilizzare, fino ad un importo massimo di euro 40 per turista, a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

A.S. 1766

Art.78

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al terzo comma sostituire le parole «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni»*
- b) *dopo il terzo comma aggiungere infine il seguente: «3.bis Una quota delle risorse finanziarie di cui al precedente comma, pari a 5 milioni di euro, sarà destinata alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli»*

Relazione:

in un momento di estrema difficoltà per gli operatori ed in vista dell'approssimarsi della campagna produttiva della frutta estiva, si propone un incremento delle risorse di cui al terzo comma dell'Art.78 pari a 5 milioni di euro e da destinarsi a favore delle produzioni ortofrutticole.

A.S. 1766

Art.78

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art 78-bis
(Prestazioni occasionali nel settore agricolo)**

1. Fino al 30 agosto 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola e il conseguente approvvigionamento alimentare per la popolazione italiana, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.500 da utilizzare in tickets necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
2. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ed, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8.bis, 14 e 20 dello stesso decreto legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
3. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione:

In un momento di estrema difficoltà per gli operatori del settore agricolo alle prese con problematiche e ostacoli al reperimento di manodopera necessario ad assicurare il mantenimento delle attività e, quindi, a garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione, si propone una misura per agevolare il reclutamento di manodopera. Tale misura, si concretizza in un plafond assegnato a ciascuna azienda per l'utilizzo di ticket necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale. Per agevolare tale percorso e renderlo più efficace possibile, rispetto alla disciplina delle prestazioni occasionali vigente, si propone l'estensione della misura a tutte le tipologie di lavoratori e si introducono deroghe specifiche.

A.S. 1766

Art.78

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

4.bis. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «non superiori a 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 100.000 euro».

Relazione:

in un momento di estrema difficoltà per gli operatori agricoli si rende necessario introdurre l'innalzamento ad euro 100 mila relativo alla soglia di applicabilità delle disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tale modifica, oltre a ridurre l'aggravio burocratico e a semplificare l'attività delle aziende agricole, consentirebbe anche di accedere più velocemente alle possibili deroghe e misure che saranno adottate nell'ambito della politica agricola comune.